

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE
(Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 93 del 28 novembre 1998)

COMUNE DI LABICO
(PROVINCIA DI ROMA)

TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di LABICO, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine di suolo pubblico usato nel presente Regolamento s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servizi di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della strada.

Articolo 3

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servizi di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.
Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 4

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale. Per quanto concerne le misure da adottare per la

circolazione si fa nullo a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

Articolo 5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda va consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 6

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti stipulati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D. L. n. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio Tecnico;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D. L. n. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa, al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di diniego rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 7

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti,
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Articolo 8

Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Articolo 9

* Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 11

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli ed izzi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 12 ore e ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione al comando della Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Articolo 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

Articolo 15

1. La concessione o l'autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone o di altri eventuali oneri, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La concessione può essere revocata in caso di mancato utilizzo dell'occupazione del suolo per un periodo continuativo superiore a tre mesi.
4. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente tra il giorno di effettiva consegna al comune dello spazio occupato e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
5. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Revoca della concessione o dell'autorizzazione

Articolo 14

1. La concessione o l'autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone o di altri eventuali oneri, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La concessione può essere revocata in caso di mancato utilizzo dell'occupazione del suolo per un periodo continuativo superiore a tre mesi.
4. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente tra il giorno di effettiva consegna al comune dello spazio occupato e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
5. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Decadenza della concessione o dell'occupazione

Articolo 13

1. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.
5. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo l'eventuale cauzione.

Articolo 16

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardando il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

Articolo 17

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Articolo 18

Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 19

Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della strada (art. 22 D. L. vo 30 aprile 1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare della stessa che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature, senza preventiva concessione del Comune. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
 Articolo 24

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cui sono destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
 Articolo 23

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggio a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuità di disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Labico a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Parcheggi di autovetture private
 Articolo 22

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, lotterie, biglietti delle lotterie e simili che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta.

3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrastando con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di indicate dal Comando di Polizia Municipale.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, di durata non superiore a quindici giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale.

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
 Articolo 21

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Mestieri girovaghi ed artistici
 Articolo 20

2. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.

3. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostiano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di seicenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

4. Commercio in sede fissa. Per quanto concerne le fiere e mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Spettacolo viaggiante. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Mercati coperti. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Articolo 25

Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quei che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 26

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è gradito a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in tre categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente Regolamento.
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Criteri di imposizione

Articolo 29

1. Il Comune di Labico, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h) della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. L.vo 446/1997, assoggetta a far tempo dal 1° gennaio 1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, nonché delle aree private soggette a servizi di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Istituzione del canone

Articolo 28

Capo I - Principi generali

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

TITOLO II

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Norma di rinvio

Articolo 27

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa strada di categoria più elevata.
- Il sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno trenta centimetri (30 cm) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Articolo 30

Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda lire un milione (1.000.000).

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente Ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 30 novembre, per la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con entità del concessionario, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Articolo 31

Riduzioni per occupazioni temporanee

1. Il canone viene ridotto al 50 % della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone è altresì ridotto del 50 % in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

3. La riduzione del 50 % si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

1. Sono essenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore;
 - g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, fumamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a dodici ore;
 - i) occupazioni per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j) occupazioni con grigie, lucerni e vetrocemento;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

Esenzioni Articolo 32

4. Un ulteriore 50 % viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50 % - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità reali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
6. Si applica una riduzione del 50 % a tutte le occupazioni relative al commercio, su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80 %.
7. Per le occupazioni realizzate da associazioni riconosciute in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80 %.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

1. Per ciò che attiene l'applicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi vengono fatte salve le disposizioni stabilite nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali con riferimento alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. E' consentito al contribuente di avvalersi degli istituti dell'accertamento con adesione e del ravvedimento, usufruendo in tal modo delle agevolazioni previste nel Regolamento di cui al comma 1.

3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla

Sanzioni ed interessi

Articolo 33

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della strada;

m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

n) occupazioni realizzate con innesi o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

s) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

t) le occupazioni temporanee per l'installazione di impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

u) le occupazioni di aree cimiteriali;

y) le parti di tende sporgenti dai balconi delle coperture dei mercati cui sono poste;

w) le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

x) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, etc.)

4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e regolamentari in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/1988, previa formale messa in mora del debitore.

6. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Articolo 34

Tariffe delle occupazioni permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq e per

Categoria prima:	£ 46.000
Categoria seconda:	£ 42.000
Categoria terza:	£ 38.000

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq

Categoria prima:	£ 23.000
Categoria seconda:	£ 21.000
Categoria terza:	£ 19.000

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni mq calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno:

Categoria prima:	£ 23.000
Categoria seconda:	£ 21.000
Categoria terza:	£ 19.000

4. Occupazioni con passii carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Categoria prima:	£ 40.000
Categoria seconda:	£ 38.000
Categoria terza:	£ 36.000

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli

Categoria prima:	£ 23.000
Categoria seconda:	£ 21.000
Categoria terza:	£ 19.000

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc.

6. Occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: £ 1.250 per ogni utenza.

6 bis. Per le occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente la tariffa è pari a £ 600.000 a Km lineare o sua frazione.
 7. Le occupazioni di aree private gravate da servizi di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 30 %.

Articolo 35

Tariffe occupazioni temporanee

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima:	£ 6.000	3,521
Categoria seconda:	£ 5.000	2,77
Categoria terza:	£ 4.000	2,12

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima:	£ 3.000	1,72
Categoria seconda:	£ 2.500	1,38
Categoria terza:	£ 2.000	1,11

3. Occupazioni con tende:

Categoria prima:	£ 3.000	1,67
Categoria seconda:	£ 2.500	1,33
Categoria terza:	£ 2.000	1,11

4. Scavi - Suolo (fori sottosuolo) riduzioni 50 %

5. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III - Prescrizioni finali

Articolo 36

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Articolo 37

Vigenza del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Note: L'articolo 34, comma 6 bis è stato integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9 febbraio 1999

COMUNE DI LABICO

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e relativo canone.
Classificazione delle strade del territorio comunale così come previsto
dall'art. 29 punto 3.

Categoria prima

Via Europa
Piazza della Libertà
Via Giacomo Matteotti
Piazza Giuseppe Mazzini
Piazza del Mercato
Via Roma

Categoria seconda

Piazza della Chiesa
Vicolo Oscuro
Vicolo delle Scalette
Vicolo Cieco
Via della Fontana
Vicolo del Carbonaro
Corso Giuseppe Garibaldi
Vicolo degli Archi
Via Vittorio Veneto
Via Francesco Ficononi
Vicolo Giuseppe Colonna
Vicolo delle Coste
Vicolo del Cipresso
Via Giacomo Fioramonti
Via Leonardo da Vinci
Via Capitan Aversa
Via Salvo D'Acquistio
Via Gabriele D'Annunzio
Via Santa Maria
Via dello Sport
Via La Cona

Categoria terza

Via Agrolatino
Via Colle Spina
Tutte le strade vicinali
Tutte le strade di Collespina
Tutte le aree e strade non indicate nelle precedenti categorie